



Norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale (NCGP)

La presente direttiva viene emanata in applicazione dell'art. 23 degli statuti e dell'art. 1 lett. e) del RCD dell'OAD FCT.

I. Norme deontologiche

1. Mandato di gestione patrimoniale

In base alle esperienze maturate e alle conoscenze dei clienti deve essere stilato un profilo di rischio che definisce la propensione al rischio e la capacità di rischio dei clienti (vedi nota).

In base al profilo di rischio, la situazione patrimoniale e le restrizioni di investimento viene definita assieme ai clienti la strategia di investimento.

Il gestore patrimoniale si impegna a concludere con il proprio cliente un contratto di mandato in forma scritta che contenga almeno gli standard minimi oggetto della presente. È quindi facoltà del gestore patrimoniale integrare il contratto di mandato con ulteriori disposizioni.

Il modello di contratto di mandato deve disciplinare in particolare i seguenti aspetti:

- Estensione dei poteri del gestore patrimoniale
- Obbiettivi e limiti di investimento
- Valuta di riferimento
- Il metodo e la periodicità della rendicontazione al cliente
- La remunerazione del gestore patrimoniale
- Una possibile delega di compiti specifici a terzi

2. Norme di comportamento del gestore patrimoniale

Il gestore patrimoniale deve offrire la garanzia di una attività irreprensibile.

2.1 Obbligo di fedeltà

Il gestore patrimoniale vigila sugli interessi del cliente.

Il gestore patrimoniale prende le misure adeguate atte a prevenire conflitti di interesse e vigila affinché i clienti non ne vengano lesi.

Qualora misure in tal senso non possano escludere una lesione degli interessi dei clienti, il gestore patrimoniale li deve rendere attenti.

Le modalità della remunerazione del gestore patrimoniale devono evitare conflitti con gli obblighi di fedeltà.

Gli investimenti e le transazioni devono essere effettuati nell'interesse dei clienti. Il gestore patrimoniale deve evitare in particolare:

- a) di procedere a delle transazioni su dei depositi di clienti senza un interesse economico (*churning*);
- b) di sfruttare la conoscenza di ordini del cliente per eseguire preventivamente, parallelamente o immediatamente dopo delle transazioni per proprio conto (*front, parallel e after running*);

2.2 Obbligo di diligenza

Il gestore patrimoniale deve adattare la sua organizzazione in funzione del numero dei clienti, del volume degli averi in gestione, come pure delle strategie di investimento seguite e dei prodotti scelti.

Il gestore patrimoniale deve assicurarsi che gli investimenti effettuati concordino in permanenza con il profilo di rischio, con gli obiettivi e le restrizioni d'investimento.

Il gestore patrimoniale deve rivedere periodicamente le strategie d'investimento che mette in opera e verificare se il profilo di rischio corrisponde ancora alla situazione attuale dei clienti. Eventuali discrepanze devono essere comunicate ai clienti e la constatazione deve essere fissata per iscritto.

Gli investimenti effettuati, se il patrimonio lo permette, devono essere sufficientemente diversificati per evitare una concentrazione eccessiva di rischi.

Il gestore patrimoniale non può accettare depositi di clienti e non può gestire conti di esecuzione. I valori che gli sono affidati per la gestione devono essere depositati presso una banca o presso un negoziante di valori mobiliari e gestiti per il tramite di una procura scritta la cui estensione deve essere chiaramente definita.

A condizione che ciò sia nell'interesse dei clienti, il gestore patrimoniale può delegare dei compiti derivanti dalla gestione patrimoniale a dei delegatari. Il gestore patrimoniale sceglie, istruisce e controlla i delegatari con diligenza. I compiti delegati devono essere chiaramente definiti e fissati per iscritto. I delegatari devono disporre delle qualifiche professionali richieste per assicurare un'esecuzione irreprensibile dei compiti delegati. Essi devono rispettare delle regole di condotta simili a quelle che è tenuto a rispettare il gestore patrimoniale. Le direzioni dei fondi autorizzati dalla FINMA devono rispettare la circolare FINMA 08/37 denominata "Delega da parte della direzione e della SICAV" (vedi nota).

Il gestore patrimoniale deve prendere le misure necessarie in caso di impedimento o di decesso.

2.3 Obbligo di informazione

Il gestore patrimoniale deve rendere attenti i suoi clienti circa l'esistenza delle norme di cui al presente Regolamento.

Il gestore patrimoniale deve informare adeguatamente i suoi clienti, a dipendenza delle loro conoscenze in materia e considerando le esperienze maturate, dei rischi legati agli obiettivi e le restrizioni e le strategie di investimento stabiliti. Questa informazione può avvenire anche in forma standardizzata e/o tramite link internet (vedi nota).

Nella misura in cui non si tratti di informazioni pubbliche, il gestore patrimoniale informa i suoi clienti dei cambiamenti importanti intervenuti nel personale, nell'organizzazione o nel suo azionariato, che toccano direttamente i clienti.

Il gestore patrimoniale deve regolarmente, così come su domanda del cliente, rendere conto del suo operato in qualità di mandatario.

Nel quadro dei suoi doveri di rendiconto, il gestore patrimoniale rispetta gli standard utilizzati dal ramo professionale in particolare per quanto attiene al metodo di calcolo utilizzato, il periodo di riferimento scelto e, se del caso, gli indici di riferimento utilizzati (vedi nota).

3. Remunerazione del gestore patrimoniale

3.1 Remunerazione diretta

L'onorario deve essere concordato con il cliente per iscritto nel contratto di mandato o in un suo allegato e può variare in funzione del volume dei valori patrimoniali gestiti e della mole di lavoro necessaria per fornire il servizio richiesto. Il metodo di calcolo degli onorari deve essere indicato in modo chiaro. Gli onorari massimi vengono stabiliti come segue:

- Onorario di gestione pari al massimo all'1.5 % all'anno sugli attivi gestiti (si intendono gli attivi in essere al momento della scadenza contrattuale dell'onorario risultati dagli estratti patrimoniali degli istituti depositari); oppure
- Onorario proporzionale al successo pari al massimo al 20 % dell'aumento della sostanza netta, ovvero dell'aumento del valore tenuto conto dei versamenti e dei prelievi. Le perdite di periodi precedenti che non sono già state compensate con utili, sono da dedurre; oppure
- Onorario di gestione misto, pari al massimo all'1 % all'anno sugli attivi gestiti (si intendono gli attivi in essere al momento della scadenza contrattuale dell'onorario) e onorario proporzionale al successo pari al massimo al 10 % dell'aumento della sostanza netta, tenuto conto dei versamenti e dei prelievi e della eventuale compensazione di perdite pregresse.
- Secondo accordi particolari concordati tra le parti e riportati per iscritto nel contratto.

Per ulteriori prestazioni il gestore patrimoniale ha diritto a fatturare le medesime secondo accordi separati.

3.2 Remunerazione da terzi

Il gestore patrimoniale deve spontaneamente fornire informazioni su eventuali prestazioni ricevute da terzi. Tali informazioni devono essere contenute nel contratto di mandato. In particolare deve essere indicato il nome dell'avente diritto di dette prestazioni (vedi nota).

Il gestore patrimoniale rende attenti, nel contratto di mandato, i propri clienti sui potenziali conflitti di interesse risultanti dall'incasso di prestazioni da parte di terzi.

Il gestore di patrimoni informa i propri clienti sulle prestazioni che percepisce o potrebbe percepire da terzi illustrandone i parametri di calcolo, le fasce delle prestazioni e il tariffario applicabile. Se possibile deve essere fornita anche una suddivisione per classe di prodotti.

A richiesta del cliente il gestore patrimoniale deve informare sulle prestazioni già percepite.

II. Disposizioni finali e transitorie

1. Entrata in vigore

La presente Direttiva, riconosciuta dalla FINMA il 6 dicembre 2013, entra in vigore il 1 gennaio 2014.

2. Disposizioni transitorie

Le norme a tutela degli interessi della clientela sono valide a partire dall'1.1.2014 indipendentemente dalla forma e contenuto del contratto di mandato in essere.

Per i Gestori Patrimoniali che utilizzano il mandato di gestione standard fornito dall'OAD FCT valgono le seguenti disposizioni:

- a) per i nuovi clienti il nuovo mandato va immediatamente utilizzato;
- b) per i vecchi clienti i contratti in essere devono essere adattati o sostituiti entro il 31 dicembre 2014.

Per i Gestori patrimoniali che utilizzano un proprio mandato approvato dall'OAD FCT valgono le seguenti disposizioni:

- a) un nuovo contratto deve essere presentato all'OAD FCT per approvazione entro il 30 settembre 2014;
- b) dall'approvazione da parte dell'OAD FCT del mandato, lo stesso diventa obbligatorio immediatamente per i nuovi clienti;
- c) per i clienti in essere l'affiliato dispone di un termine di 12 mesi dall'approvazione del mandato per adattare o sostituire quello esistente.

La presente direttiva viene approvata dal Comitato Direttivo dell'OAD FCT in data 23 aprile 2009 e modificata il 14 novembre 2013 ed entra in vigore il 1 gennaio 2014.

Per l'OAD FCT

Luca Confalonieri
Segretario del comitato

Massimo Tognola
Presidente

Nota: per l'interpretazione e l'applicazione pratica dei concetti qui enunciati si rimanda al capitolo II. della Direttiva Amministrativa NCGP.